

ORDINE DEL GIORNO n. 1602

Il Consiglio regionale

premesso che con l'approvazione della legge regionale del 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", la Regione Piemonte si è dotata di una legge quadro che fissa alcuni criteri generali sulla parità di trattamento tra le persone e il divieto di ogni forma di discriminazione, in ambiti molto ampi: salute, prestazioni sanitarie, politiche sociali, diritto alla casa, formazione professionale, istruzione, lavoro, attività sportive, ricreative, culturali, trasporti, comunicazione, parità di accesso alle cariche elettive;

precisando che

- con la Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016 è stato, inoltre, creato il Fondo regionale per le vittime di discriminazione, con un primo stanziamento di 100 mila euro annui. Il Piemonte è diventato la prima Regione italiana a istituire un fondo per le vittime di discriminazione;
- la legge fornisce, inoltre, una base giuridica certa per l'attivazione della Rete regionale contro le discriminazioni, che servirà ad accogliere e orientare le vittime grazie ad un Nodo in ciascuna Provincia e alle reti territoriali. Nasce inoltre il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, in seno al quale sarà istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione;

ricordando che il Centro Regionale contro le discriminazioni in Piemonte coordina una Rete regionale composta da otto 'nodi antenna' deputati all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di discriminazione. Tali nodi sono presenti in ciascuna delle otto province piemontesi, gestiti dalle stesse Amministrazioni provinciali sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti nel 2011 con la Regione;

precisando ancora che il Centro Regionale contro le discriminazioni opera in stretto raccordo con l'Unar in tutti gli ambiti di potenziale discriminazione individuati dall'art. 19 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) e svolge funzioni di: prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulle discriminazioni; contrasto dei fenomeni discriminatori e assistenza alle vittime; monitoraggio a livello regionale; coordinamento, orientamento, formazione e assistenza agli operatori dei nodi provinciali;

tenuto conto che a livello economico la legge prevede lo stanziamento di 150.000 euro l'anno per le iniziative di sensibilizzazione, formazione del personale, prevenzione dei casi di discriminazione e ha creato il Fondo regionale per le vittime di discriminazione con un primo stanziamento di 100.000 euro annui;

considerati gli attuali stanziamenti in materia previsti dal bilancio 2019/2021

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di garantire risorse adeguate per le iniziative di sensibilizzazione, formazione del personale, prevenzione dei casi di discriminazione.

-----oOo-----

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza
consiliare del 12 marzo 2019*